

CONVENZIONE
per la fornitura di Vaccini per uso umano
Prodotti: "VIVOTIF" "DUKORAL"
occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Liguria
fino al 26/4/2013 con opzione di rinnovo per un ulteriore
anno

TRA

Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, via Fieschi 15, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Dott. Giorgio SACCO;

e

JANSSEN-CILAG SpA, sede legale in Cologno Monzese (MI) via Buonarroti n. 23, Milano, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di MILANO, P. IVA 02707070963, REA n. 1454254, in persona del dott. Luigi Errico, in qualità di Procuratore con i poteri conferiti con verbale del Consiglio di Amministrazione del 13/12/2010 (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO

- a) che la presente Convenzione è stipulata a seguito del subentro di JANSSEN-CILAG a Crucell Italy srl nella titolarità dei rapporti di fornitura di quest'ultima in ragione dell' affitto dell'azienda di cui all' atto Notaio Claudio Guidobono Cavalchini rep. 69054/16211 del 27/3/2012;
- b) che i singoli contratti di fornitura conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, e Crucell Italy srl, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti), mantengono piena validità;
- c) che la Centrale è in possesso della documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- d) che con la presente convenzione il Fornitore attesta la conoscenza e la accettazione delle clausole -nessuna esclusa- vigenti nel contratto Centrale-Crucell Italy srl di cui alla citata convenzione rep. n. 21 del 27/3/2011

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.



Le clausole della Convenzione rep. n. 21 del 27/3/2011 sottoscritta dalla Centrale con Crucell Italy srl costituiscono la manifestazione integrale dei contenuti del rapporto con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.

Articolo 2 - Fatturazione e pagamenti

1. Il fornitore Janssen-Cilag SpA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura e alla Richiesta di Consegna e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente.
4. Le Amministrazioni contraenti, in conformità a quanto disposto nel Capitolato speciale, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002, effettueranno i pagamenti per le forniture a 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, salvo diverse pattuizioni con le ditte aggiudicatarie.
5. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano alle ditte aggiudicatarie, salvo diverse pattuizioni tra le parti, gli interessi moratori stabiliti in conformità al Capitolato speciale da considerarsi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2002, corretta prassi commerciale del settore e precisamente:
 - a. oltre il 90° gg. ed entro il 180° al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della B.C.E. applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione. Il saggio di riferimento in vigore il 1° giorno lavorativo della B.C.E. del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi;
 - b. oltre il 180° giorno al saggio di cui sopra maggiorato di due punti percentuali.
6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..
7. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale. Il fornitore comunica che il proprio conto corrente di accredito ha le seguenti coordinate IBAN IT 55A0306932972006284520199 (INTESA Sanpaolo SpA Filiale Cologno Monzese c/c n. 0062845201299 ABI 03069 CAB 032972 - CIN A)
9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i signori:
 - a. SCACCABAROZZI Massimo C.F. SCCMSM60E31F205B
 - b. AZZOLINI Bruno C.F. ZZLBND53L27Z110M
 - c. MARTELLI Marco C.F. MRTMRC63E11F952F
 - d. BABIC Paola C.F. BBCPLA66D63F205L
 - e. PELLACANI Patrizia C.F. PLLPRZ52M56F205M
 - f. BARAVALLE Giovanni C.F. BRVGNN53T04L219N
 - g. ROVETTA Valerio C.F. RVTTVR62T16M053R



h. D'ARDES Paolo C.F. DRDPLA68L10E716M

i. MENCHINELLA SAMANTHA C.F. MNCSNT75T61F205C

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinatori di Fornitura.
11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., A.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.
12. Gli adempimenti di cui ai commi 8 e 9 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 3 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e responsabile della Fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott Riccardo Zanella il Responsabile del Procedimento, quale responsabile dei rapporti della Centrale con il Fornitore.
2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 8492536, numero di fax 010 8492417, indirizzo e-mail riccardo.zanella@regione.liguria.it.
3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella dr.ssa Paola Burlini il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché di ciascuna Amministrazione.
4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 02.25101, numero di fax 02.38204571, indirizzo e-mail : sclienti@its.jnj.com.

DI ACQUISTO-CON

Articolo 4 - Clausole finali

1. Il presente atto e quelli in esso richiamati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme.
2. La presente Convenzione, redatta in duplice originale, composto di numero tre pagine, viene stipulata in forma di scrittura privata, mediante scambio di corrispondenza e sarà soggetta alla registrazione solo in caso d'uso.
3. La presente convenzione entra in vigore il giorno successivo a quello di ricezione da parte della Centrale dell'esemplare firmato in originale per accettazione dal Fornitore.

Genova, Cologno Monzese li 17 MAG. 2012

LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO (Prot. n. 684 del 09/05/2012)



IL FORNITORE

JANSSEN CILAG s.p.a.

Procuratore
Luigi Erico

REGIONE LIGURIA
Consorzio
Centrale Regionale Acquisti

REGISTRO UFFICIALE

Protocollo n. 739
del 23/05/2012